

Questo il principio ribadito dall'Agenzia delle entrate con una risposta a interpello

DS6901

DS6901

Cessione marchi, registro 200 €

Si tratta di una prestazione di servizi che è soggetta all'Iva

DI FRANCO RICCA

La cessione del marchio e dei diritti di proprietà intellettuale connessi al suo sfruttamento non costituisce una cessione d'azienda, ma una prestazione di servizi soggetta all'Iva. Di conseguenza, la registrazione dell'atto sconta l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Questo il principio ribadito dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 210 del 19 agosto 2025, in risposta ad un quesito nel quale la stessa società istante evidenziava che l'operazione della quale chiedeva la qualificazione fiscale è consistita in una compravendita di beni e diritti costituiti esclusivamente da marchi e dai diritti di sfruttamento dei medesimi. Ciononostante essa aveva ritenuto di interpellare l'Agenzia per sapere se si tratti di una cessione di singoli beni, imponibile ai fini Iva ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, oppure di una cessione di ramo d'azienda, esclusa dalla sfera dell'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), dello stesso dpr e soggetta, di conseguenza, all'alternativa imposta proporzionale di registro.

La risposta dell'Agenzia muove dall'analisi del concetto di azienda, dal quale occorre distinguere la cessione di singoli beni, così come chiarito dalla prassi e dalla giurisprudenza di vertice, anche unionale. L'Agenzia richiama, tra l'altro, la sentenza della Corte di giustizia Ue del 27 novembre 2003, C-497/01, secondo cui, agli effetti dell'Iva, "il trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimen-

to a una società di una universalità totale o parziale di beni deve essere interpretata nel senso che in essa rientra il trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un'impresa, o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni quale la vendita di uno stock di prodotti". Al riguardo, occorre ricordare che la nozione elaborata dalla Corte di giustizia e quella della Corte di cassazione, diversamente da quanto traspare dalla risposta dell'Agenzia, non sono del tutto sovrapponibili, avendo il giudice unionale escluso la possibilità di applicare il regime Iva previsto per la cessione d'azienda nel caso in cui il cessionario acquisti il complesso di beni con l'intenzione di liquidarli senza proseguire un'attività economica, mentre il nostro giudice di legittimità esige solo la "potenzialità" di esercitare l'attività.

Ad ogni modo, dopo avere ricordato che, diversamente che in passato, la normativa nazionale consente la cessione autonoma del marchio, senza alcun obbligo di cedere anche l'azienda o un ramo di essa, l'Agenzia conclude che, nel caso di specie, l'operazione posta in essere consiste, per l'appunto, nella cessione del marchio (e dei diritti di utilizzazione connessi). Si tratta pertanto di una prestazione di servizi soggetta all'Iva ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 2, del citato dpr n. 633/1972, con conseguente registrazione dell'atto ad imposta fissa.

— © Riproduzione riservata — ■

